

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.18

OGGETTO:

Manifestazione sportiva Duathlon Spirit Città di Santena, seconda prova di Circuito Nazionale FITri prevista per il giorno 12 marzo 2023 - Approvazione programma ed erogazione contributo alla Associazioni coinvolte.

L'anno duemilaventitre addì due del mese di marzo alle ore diciotto e minuti trenta, presenti in videoconferenza gli Assessori Concetta Siciliano ed Alessia Perrone, secondo quanto stabilito con D.L. n. 18 del 17.03.2019 e la Deliberazione di G.C. n. 31 del 20.03.2020, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale attraverso l'utilizzo di una piattaforma digitale.

Risultano partecipanti alla seduta:

	Cognome e Nome	Carica	Presente
1.	GHIO Roberto	Sindaco	Sì
2.	SICILIANO Concetta	Assessore	Sì
3.	ROMANO Paolo	Vice Sindaco	Sì
4.	BARBINI Cristian	Assessore	Sì
5.	PERRONE Alessia	Assessore	Sì
6.	TRIMBOLI Ugo Cosimo	Assessore	Sì
	Totale Presenti:		6
	Totale Assenti:		0

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Pietrantonio DI MONTE la Giunta comunale ha assunto la deliberazione di cui all'interno.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco GHIO Roberto assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



Città Metropolitana di Torino

Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Manifestazione sportiva Duathlon Spirit Città di Santena, seconda prova di Circuito Nazionale FITri prevista per il giorno 12 marzo 2023 - Approvazione programma ed erogazione contributo alla Associazioni coinvolte.

PREMESSO che:

- l'Amministrazione comunale dedica particolare attenzione alle discipline sportive in quanto ritenute mezzo di aggregazione sociale e di stimolo alla convivenza civile, grazie al valore del sano agonismo come funzione sociale dello sport;
- garantisce piena collaborazione nei confronti di quelle Associazioni e Organizzazioni che promuovono e incentivano la pratica di attività sportive da parte della cittadinanza, favorendo l'integrazione fra i componenti della stessa;

ESAMINATA la richiesta di contributo presentata dal sig. Piergiorgio Orla, legale rappresentante dell'Associazione ASD Qualitry – con sede in C.so Moncalieri n. 466/14 a Torino e relativa all'iniziativa sportiva "Duathlon Sprint Città di Santena" organizzata per il giorno 12 marzo 2023 – prot. n. 2162/2023;

DATO ATTO che la gara è inserita nel calendario nazionale quale prova di Circuito Nazionale FITri. Vista la rilevanza sportiva della gara e la pubblicità effettuata a livello nazione è attesa una numerosa partecipazione da parte di atleti e accompagnatori, che al termine della gara avranno la possibilità di visitare le attrattive culturali e gastronomiche del territorio santenese, tra cui il Parco e la Villa Cavour e i ristoranti locali.

EVIDENZIATO:

- che il *Duathlon* è uno sport individuale che consiste nella somma di una frazione iniziale di corsa, seguita da una frazione di ciclismo, e si conclude con una ulteriore frazione di corsa, si precisa che il percorso sul territorio di Santena sarà di 5 Km Run, 20 Km Bike, 2,5 Km Run.
- gli orari della manifestazione passibili di piccole modifiche saranno i seguenti:
 - 10.00 Ritrovo presso Scuola Media G.Falcone, via Tetti Agostino 31
 - 11.00 Apertura zona cambio
 - 12.30 Chiusura zona cambio
 - 13.00 Partenza gara femminile
 - 14.30 Partenza gara maschile
 - 16.30 Premiazione
- per iscriversi alla gara è necessario essere in possesso di regolare tessera FITRI o tessera di una federazione riconosciuta dall'ITU. Anche gli atleti non tesserati potranno sottoscrivere un Tesseramento Giornaliero fornendo copia del certificato medico agonistico per la pratica del Triathlon.

Maggiori informazioni sull'evento sono disponibili sul sito dell'associazione al seguente indirizzo: https://www.qualitry.it/santena/.

EVIDENZIATO inoltre che, come già avvenuto nelle precedenti due edizioni, il Comune di Santena affiancherà gli organizzatori con personale della Polizia Locale per il controllo della viabilità e l'eventuale chiusura al traffico delle vie interessate, con la collaborazione dell'Associazione Pro Loco e del Gruppo Radio Emergenza e della Croce Rossa per l'assistenza sanitaria. L'Associazione Pro Loco si occuperà inoltre di allestire il ristoro degli atleti.

CONSIDERATO che l'iniziativa, dedicata alla promozione delle multi discipline, è di indubbia valenza in quanto positivo momento di sport ed aggregazione che contempla la partecipazione di numerosi



Città Metropolitana di Torino

atleti ed il coinvolgimento di quanti interessati allo svolgimento della manifestazione. Nel contempo, la stessa richiama l'affluenza di un pubblico numeroso, per cui è da ritenersi rilevante anche sotto il profilo dei conseguenti benefici economici e turistici;

EVIDENZIATO inoltre che la manifestazione è meritevole di sostegno anche economico da parte dell'Amministrazione Comunale, in quanto organizzata da un organismo di rilievo come la Federazione Italiana Triathlon (FITRI), mediante partecipazione attiva e appoggio logistico sia nella fase preparatoria, sia durante l'iniziativa sportiva e fino al termine della stessa;

DATO ATTO che tale sostegno non rappresenta una sponsorizzazione, in quanto si configura come supporto ad un'iniziativa considerata meritevole di interesse generale e coincidente con una pubblica finalità affidata alla cura dell'Ente, l'Amministrazione comunale intende intervenire economicamente con un contributo economico, quantificato in €. 3.300,00 a favore dell'associazione Qualitry organizzatore dell'evento;

ACCERTATO che la suddetta associazione risulta in possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per essere destinatarie di contributo economico, ai sensi del Regolamento (RO/008 ed.2 rev.2);

RISCONTRATO che secondo il parere n. 9 del 2006 espresso dalla corte dei Conti – Lombardia nell'adunanza del 20.7.2006 concernente l'ammissibilità dell'erogazione di contributi a favore di soggetti terzi che operino sul territorio comunale, risulta che:

"In base alle norme ed ai principi di contabilità pubblica non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca al Comune di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, se necessarie per raggiungere i fini che, in base all'ordinamento, deve perseguire. Tanto più in relazione alla necessaria attuazione del principio di sussidiarietà che ha trovato esplicito riconoscimento nell'art.118 della Costituzione, a seguito della recente modifica del Titolo V, parte seconda della legge fondamentale della Repubblica. All'interno dell'orientamento generale e o nella disciplina di settore degli enti territoriali non esiste alcuna norma che ponga uno specifico divieto. Infatti, se l'azione è intrapresa al fine di soddisfare le esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune l'attribuzione di beni, anche se apparentemente a "fondo perso", non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'Ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo. La natura pubblica o privata del soggetto che riceve l'attribuzione patrimoniale è indifferente se il criterio di orientamento è quello della necessità che l'attribuzione avvenga allo scopo di perseguire i fine dell'ente pubblico, posto che la stessa amministrazione pubblica opera ormai utilizzando, per molteplici finalità (gestione di servizi pubblici, esternalizzazione di compiti rientranti nelle attribuzioni di ciascun ente), soggetti aventi natura privata e nella stessa attività amministrativa è previsto dalla legge n. 15 del 2005, che ha modificato la legge sul procedimento amministrativo, che l'amministratore agisca con gli strumenti del diritto privato ogni qualvolta non sia previsto l'obbligo di utilizzare quelli di diritto pubblico.

Occorre considerare, però, che ogni qualvolta l'amministrazione ricorre a soggetti privati per raggiungere i propri fini e, conseguentemente, riconosce loro benefici di natura patrimoniale le cautele debbono essere maggiori, anche al fine di garantire l'applicazione dei principi di buon andamento, di parità di trattamento e di non discriminazione che debbono caratterizzare l'attività amministrativa.

Pertanto, l'attribuzione patrimoniale è da considerarsi lecita solo se finalizzata allo svolgimento di servizi pubblici o, comunque, di interesse per la collettività insediata sul territorio sul quale insiste il Comune.

In caso contrario, l'attribuzione non troverebbe alcuna giustificazione".

Inoltre secondo il parere n. 66/2011 della Corte dei Conti Piemonte Sezione Regionale di Controllo la qualificazione in concreto della fattispecie, ai fini dell'applicazione dei divieti e delle restrizioni recate dalle norme citate, spetta solo ed esclusivamente agli organi del Comune, i quali per altro potranno riferirsi alle conclusioni contenute nel presente parere, evidenziando, nella motivazione dei provvedimenti assunti, le finalità e i presupposti che sono alla base della spesa, nonché il rispetto dei criteri di



Città Metropolitana di Torino

efficacia, efficienza ed economicità nelle modalità prescelte per l'erogazione del servizio, considerati sia i programmi e i progetti sviluppati nel settore socio-economico locale, sia quanto effettuato negli esercizi precedenti"

DATO ATTO inoltre che le attività di supporto svolte dalle associazioni Croce Rossa – comitato di Santena e Pro Loco si configurano come prestazioni di servizio, per le quali le associazioni emetteranno una fattura a carico del Comune di Santena;

RICHIAMATA la seguente normativa:

- articolo 118 della Costituzione;
- articolo 12 Legge 7 agosto 1990, 241 "Nuove norme in materie di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- articolo 26 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- articolo 1, commi 125-129 Legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
- codice del Terzo Settore (D.lgs. 3 3 luglio 2017, n. 117), come modificato dal D.lgs. 3 agosto 2018, n. 105;
 - D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi";
- l'art. 9 del Regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di agevolazione (RO/008 ed.2 rev.2) che così recita: "I documenti contabili (fatture, ricevute fiscali, borderò scontrini fiscali) devono essere idonei a rendicontare la spesa sostenuta e comunque di importo non inferiore alla sovvenzione erogata dall'Amministrazione Comunale per il progetto";
- l'art. 20 del predetto regolamento il quale stabilisce che "l'assegnatario dei contributi sia ordinari che straordinari dovrà fornire un dettagliato rendiconto delle spese sostenute.

TENUTE presenti le disposizioni dello Statuto Comunale;

ACQUISITI sul presente atto i pareri di cui all'art. 49 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267

Con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1. **DI APPROVARE** il programma e di concedere il patrocinio per la manifestazione sopra evidenziata;
- 2. DI EROGARE la somma di € 3.300,00 a favore dell'Associazione ASD Qualitry Corso Moncalieri 466/14 10133 Torino mediante accredito su conto corrente dedicato, a titolo di partecipazione alle spese organizzative sostenute dall' Associazione. Il contributo troverà capienza a carico del Cap. 1831.101 denominato "Trasferimenti per contributi attività sportive e tempo libero", codice di bilancio 06.01.1 del Bilancio finanziario 2023/2025, P.U. 1.04.04.01.001 gestione e competenza 2023;
- 3. **DI DARE ATTO** che le attività di supporto svolte dalle associazioni Croce Rossa comitato di Santena e



Città Metropolitana di Torino

Pro Loco, si configurano come prestazioni di servizio, per un costo complessivo di €. 854,00 al lordo dell'Iva, per le quali le associazioni emetteranno una fattura a carico del Comune di Santena;

- 4. DI DARE ATTO che la relativa spesa troverà capienza a carico del del Cap. 1512.99 denominato "Spese per manifestazioni e attività culturali diverse - prestazione di servizi", codice di bilancio 05.02.1 del Bilancio finanziario 2023/2025, P.U. 1.04.04.01.001 gestione e competenza 2023;
- 5. **DI DISPORRE** che la presente deliberazione venga trasmessa:

 - ✓ all'Associazione ASD Qualitry;✓ all'Associazione Pro Loco di Santena;
 - ✓ alla CRI Comitato di Santena;
 - ✓ alla Polizia Municipale;
 - ✓ all'Ufficio Tecnico Comunale.
- 6. DI DARE ATTO che trattandosi di contributi erogati a sostegno di attività istituzionali di Enti non commerciali, non verrà applicata la ritenuta del 4% prevista dall'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973.
- 7. DI DARE ATTO che l'Associazione dovranno rendicontare le spese sostenute ai sensi del regolamento (RO/008 ed.2 rev.2) e, come stabilito dalla Corte dei Conti - Regione Friuli Venezia Giulia - Sez. Giurisdizionale - Sentenza del 17.02.2014 ha l'obbligo della tenuta di scritture contabili e di conservazione dei titoli di spesa.

8. **DI DARE ATTO** che:

- l'organizzazione dell'evento patrocinato è assicurativamente coperto anche dalla polizza sulla responsabilità civile stipulata dall'Amministrazione Comunale;
- gli organizzatori hanno l'obbligo di richiedere e conseguire i necessari permessi, autorizzazioni, nullaosta rilasciati dalle Autorità Competenti in materia igienico sanitaria e di polizia amministrativa (T.U.L.P.S.);
- 9. DI DARE ATTO che la rendicontazione dovrà essere presentata entro 60 giorni dall'accredito del contributo, compilando la dichiarazione sostitutiva di notorietà, il modulo di rendicontazione e allegando i relativi documenti contabili.
- 10. **DI INDIVIDUARE** quale responsabile del procedimento amministrativo inerente all'oggetto, ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241, la Responsabile P.O. Area Socio Culturale, Sig.ra Bergoglio Ornella;
- 11. DI DARE ATTO che avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le modalità stabilite dal D.lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.



Città Metropolitana di Torino

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive all'adozione del presente atto;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 per consentire l'adozione immediata degli adempimenti conseguenti.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO
Firmato digitalmente

F.to: GHIO Roberto

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
F.to: Dott. Pietrantonio DI MONTE

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma.